



Sentenza n. 23/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe DE ROSA Presidente (relatore)

Dott. Giuseppe VICANOLO Componente

Dott.ssa Elisabetta CONTE Componente

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 13693-merito del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la regione Umbria nei confronti di:

1. - [OMISSIS] [Omissis], nato a [Omissis] ([Omissis]) il [Omissis] (C.F.: [OMISSIS]), rappresentato e difeso dagli Avvocati Mario Rampini (C.F.: RMPMRA45E09G478Y - p.e.c.: mario.rampini@avvocatiperugiapec.it) e Simona Rossi (C.F.: RSSSMN75S61G478M - pec: simona.rossi@avvocatiperugiapec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dei medesimi in Perugia, piazza Piccinino n. 9;

2. - [OMISSIS] [Omissis], nato a [Omissis] ([Omissis]) il [Omissis] (C.F.: [OMISSIS]), rappresentato e difeso dall'Avvocato Betti (C.F.: BTTRCR83T29G478Q - p.e.c.: riccardo.betti@avvocatiperugiapec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Panicale (PG) Frazione

	Tavernelle, via del Commercio 43.	
	VISTO l'atto di citazione.	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
	UDITI, nella pubblica udienza del giorno 19 marzo 2025, svoltasi con	
	l'assistenza del Segretario Dott.ssa Amodio Mancino Marida, il Pres.	
	Relatore, il Pubblico Ministero, in persona del S.P.G. Enrico Amante e	
	gli Avvocati Simona Rossi e Ricardo Betti per i convenuti.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	I. - Con atto di citazione depositato in Segreteria in data 25/09/2024,	
	ritualmente notificato e preceduto dall'invito a dedurre, ai sensi	
	dell'articolo 67 del Codice di Giustizia Contabile (<i>nel prosieguo: C.G.C.</i>),	
	la Procura regionale ha convenuto in giudizio n. 5 (<i>cinque</i>) dipendenti	
	del Comune di Corciano (PG), all'epoca dei fatti, per sentirli condannare	
	al risarcimento complessivamente quantificato in euro 731.823,28 , da	
	corrispondere in favore del Comune medesimo, ripartito nelle seguenti	
	quote pro-capite:	
	- il Responsabile dell'Area Urbanistica (<i>sino al 31/01/2011</i>): euro	
	219.546,984;	
	- il Responsabile dell'Area Urbanistica (<i>subentrato dal 01/02/2011</i>): euro	
	36.591,164;	
	- il Responsabile dell'Area LL.PP.: euro 256.138,148;	
	- [OMISSIS] [Omissis], nella qualità di Responsabile dell'Area Edilizia:	
	euro 109.773,492;	
	- [OMISSIS] [Omissis], nella qualità di Tecnico dell'Ufficio LL.PP.: euro	
	2	

109.773,492;

il tutto oltre a rivalutazione, da determinare secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali, da computare dal deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo, nonché alle spese di giudizio.

Premesso che i precitati tre Responsabili delle Aree Urbanistica e LL.PP. venivano ammessi, per quanto rispettivamente loro contestato, alla definizione del giudizio con rito abbreviato, ai sensi dell'articolo 130 del C.G.C. (rif.: il decreto n. 5 del 20/03/2025), nei riguardi dei convenuti [OMISSIS] [Omissis] (Responsabile dell'Area Edilizia) e [OMISSIS] [Omissis] (Tecnico dell'Ufficio LL.PP.), la prospettazione attorea si è sostanziata nelle seguenti contestazioni:

- ([Omissis]) l'aver illecitamente rilasciato la certificazione di agibilità (certificati nn. 1 e 2 del 12/01/2012) di due edifici (il terzo e il quarto) compresi nel Piano attuativo denominato "PRA28*" (approvato con la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 31/07/2006);

- ([Omissis]) l'aver illecitamente espresso il parere favorevole dell'Ufficio LL.PP. propedeutico al rilascio delle concessioni di agibilità degli edifici, *precit.* .

In proposito, la Procura regionale censurava che entrambe le condotte si ponevano in violazione dei presupposti previsti dalla normativa dettata nella specifica materia, atteso il riscontro di frequenti allagamenti interessanti i locali interrati degli immobili riguardati dalla certificazione menzionata nonché la violazione dell'articolo 3 della Convenzione urbanistica, sottoscritta il 26/10/2006, a mente della quale il Soggetto attuatore si era obbligato "prima del rilascio del certificato di

agibilità relativo al terzo edificio di nuova edificazione a realizzare, a titolo di atto di liberalità nei confronti del Comune di Corciano, una passerella pedonale di attraversamento della ferrovia, sviluppando in accordo con gli uffici tecnici del Comune il progetto esecutivo dell'opera predetta entro 3 mesi dalla stipula della convenzione".

Le certificazioni di agibilità all'esame, pertanto, si sarebbero potute concedere solo dopo la realizzazione - a totale carico del Soggetto attuatore - del menzionato intervento di sovrattraversamento pedonale del tracciato ferroviario "Perugia - Terontola"; il che non avveniva, avendo il Comune rilasciato i certificati in argomento nonché attuato l'opera a proprie spese (*danno quantificato in euro 613.652,02, pari ai relativi costi di realizzazione*).

Ulteriormente la Procura regionale addebitava, altresì, in quota parte ai convenuti [Omissis] e [Omissis], il rimborso delle spese di lite (*dell'ammontare complessivo di euro 118.171,26*) afferenti i giudizi civilistici riuniti, nei quali il Comune risultava soccombente, azionati: i) dalla Compagnia assicurativa, contro l'escussione della fideiussione prestata dal Soggetto attuatore a garanzia della realizzazione delle (altre) opere di urbanizzazione primaria; ii) da quest'ultimo, per l'accertamento dell'adempimento degli obblighi di cui alla Convenzione urbanistica.

II. - Con l'invito a dedurre veniva quindi censurato, ai precitati convenuti, che tra gli elaborati del Piano attuativo non vi era il progetto esecutivo della passerella e che non era stato acquisito il previsto parere di Umbra Acque in ordine all'idoneità sia del sistema di scarico delle acque di comparto, afferente al loro corretto deflusso, sia dell'impianto

pubblico di raccolta, considerato che la situazione dei luoghi era tale che le acque chiare e scure percolavano ai piedi del tracciato ferroviario per poi defluire attraverso una canaletta al di sotto dei binari; si censurava, inoltre, che il collaudo del sistema di smaltimento delle acque non si sarebbe dovuto effettuare da parte del Comune, ma da Umbra Acque in qualità di Ente gestore di tutta la rete idraulica del comparto (*rif.: art. 3 della Convenzione urbanistica sub FOGNATURE*); si rilevava, inoltre, che neppure veniva acquisito il parere di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) riguardante la passerella pedonale per l'attraversamento ferroviario, posto che il pronunciamento acquisito da RFI era stato reso sullo "Studio di fattibilità" unicamente presentato dal Soggetto attuatore; nel merito la Procura regionale affermava che il Comune avrebbe dovuto denegare il Collaudo delle opere di urbanizzazione (*n.d.r.: collaudo parziale*) anche al fine di garantire l'adempimento del privato a tutti gli obblighi assunti con la convenzione, tra cui quello della realizzazione del sovrappasso ferroviario.

In detto ambito, quindi, le specifiche contestazioni formulate al convenuto [Omissis] afferivano al rilascio dell'agibilità quale condotta contrastante con le espresse previsioni convenzionali che subordinavano l'agibilità alla realizzazione e cessione da parte del privato del sovrattraversamento, condotta che non solo si affermava aver violato la Convenzione urbanistica, ma altresì aver determinato la perdita dell'ultima e unica, quanto espressa, garanzia a presidio dell'obbligo della progettazione, esecuzione e cessione gratuita del sovrappasso ferroviario da parte della Società privata; al Tecnico

[illegible]

Ulteriormente si sosteneva che il Comune, avendo certificato il collaudo parziale delle opere di urbanizzazione nonché rilasciata l'agibilità per tutti i blocchi residenziali, aveva dovuto affrontare la seguente duplice problematica derivante dalle illiceità caratterizzanti la fase dell'istruttoria deficitaria del Piano attuativo:

6

	dalla lottizzazione (<i>ormai fruita perché abilitata</i>) determinante gli	
	allagamenti dei piani seminterrati e cagionante le prevedibili doglianze	
	dei cittadini insediati e della Società attuatrice;	
	- la mancanza dei presupposti concernenti la realizzazione del	
	sovrattraversamento, già promesso agli acquirenti delle unità	
	immobiliari, non essendo stato acquisito né il previsto parere di RFI e	
	né sussistendo il progetto esecutivo dell'opera.	
	Il Comune, pertanto, aveva addossato a Umbra Acque l'onere di	
	rifacimento delle condutture pubbliche e, in secondo luogo, aveva	
	escusso la fideiussione a garanzia delle opere di urbanizzazione (<i>diverse</i>	
	<i>dal sovrappasso</i>) afferenti al comparto, pur senza avere contezza del costo	
	del medesimo - non esistendo il progetto esecutivo corredato da un	
	computo metrico estimativo - e, in detto ambito, aveva incaricato un	
	professionista esterno per la progettazione dell'intervento; condotte, le	
	predette, ritenute tutte illecite, in quanto:	
	- l'intervento di sistemazione delle condutture si sarebbe dovuto	
	prevedere e disciplinare nel corso dell'istruttoria del Piano attuativo e,	
	comunque, i relativi costi sarebbero dovuti gravare sul privato;	
	- la fideiussione non garantiva l'obbligo di progettazione e di	
	realizzazione del sovrattraversamento, come ritenuto ben noto	
	all'Ufficio LL.PP., in ragione dell'espressa clausola della Convenzione	
	urbanistica (rif.: l'articolo 11, a mente del quale: <i>"Ai fini della garanzia</i>	
	<i>dell'esatta e piena esecuzione di quanto previsto dall'art. 3, il soggetto attuatore</i>	
	<i>del Piano ha provveduto a costituire la seguente cauzione: euro 395.464,29,</i>	
	<i>mediante polizza fidejussoria con la "Reale Mutua Assicurazioni" S.p.a. -</i>	
	7	

Agenzia di Perugia – Polizza n. 5878 – in data 25.09.2006. Ai fini della garanzia dell'esatta e piena esecuzione della passerella di attraversamento della linea ferroviaria il soggetto attuatore del piano si obbliga, entro 30 giorni dall'approvazione del relativo progetto, a costituire una cauzione pari all'importo necessario alla realizzazione di tale opera. Per l'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione, il soggetto attuatore del Piano autorizza il Comune a disporre delle cauzioni stesse nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e prelievi che il comune dovrà fare").

Si censurava quindi, con riferimento alla concessione della certificazione dell'agibilità, che attraverso il collaudo parziale del 06/10/2010 (di tutte le opere di urbanizzazione primaria a eccezione del sovrappasso ferroviario) e la concessione della certificazione di agibilità dei lotti 3 e 4 del Piano attuativo (certificati n. 1 e n. 2 del 12/01/2012), si era dato corso sia all'adozione di atti carenti dei presupposti legittimanti i medesimi, sia alla perdita di ogni effettiva garanzia circa l'adempimento del privato; inoltre, si era altresì impropriamente escussa la fideiussione prestata per le restanti, diverse, urbanizzazioni (positivamente collaudate).

Quanto al riparto del complessivo danno di euro **731.823,28** nella vicenda individuato, agli invitati [Omissis] e [Omissis] veniva addebitato l'importo di euro **109.773,49** (pari al 15% del totale), ciascuno, per aver i predetti rilasciato illegittimamente la certificazione dell'agibilità del terzo (e del quarto) edificio, perdendo così ogni effettiva garanzia in

ordine all'ottemperanza del privato con riferimento all'obbligo di realizzazione della passerella pedonale a suo esclusivo carico.

III. - In sede di deduzioni depositate il 18/04/2024, l'invitato [Omissis] rappresentava di aver espresso in data 12/01/2012 l'avviso favorevole preordinato al rilascio delle certificazioni di agibilità degli edifici 3° e 4° sulla base del seguente "parere" del 16/12/2011 dell'Avvocato Giovanni Miriano.

[OMISSIS]

Nel testo, il Legale annotava: *"la mancata realizzazione della passerella pedonale non ostacola il rilascio dell'agibilità purché sussistano tutte le*

condizioni normative all'uopo previste".

Si sosteneva pertanto difettare, in fattispecie, sia il nesso di causalità sia l'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa; inoltre, si argomentava che:

- non era stato il Tecnico dell'Ufficio LL.PP. [Omissis] ad aver rilasciato la certificazione di agibilità, ma il referente dell'Area Edilizia ([Omissis]), che laddove avesse ritenuto insussistenti i presupposti ciò legittimanti, avrebbe dovuto evitare di concedere il titolo abitativo;

- le condotte contestate dalla Procura regionale non erano paritarie, non potendo quindi comportare identici addebiti nei confronti dei due invitati.

In sede di audizione del giorno 30/04/2024, il [Omissis]. [Omissis] precisava:

"riguardo all'agibilità del terzo e quarto edificio ho ricevuto il fascicolo

dall'Ufficio Edilizia al fine dell'espressione del parere di mia competenza... In

particolare, prima di rilasciare il parere favorevole, ho esaminato il parere degli

Avvocati e il verbale di collaudo positivo già assunto dall'Ufficio: sulla base

degli atti ho quindi ritenuto di potermi esprimere favorevolmente"; alla

domanda di specificare le ragioni per le quali aveva espresso parere

favorevole, in mancanza del collaudo di Umbra Acque concernente il

sistema di smaltimento prescritto dalla Convenzione urbanistica,

l'audito dichiarava: *".. non era di mia competenza l'acquisizione del collaudo*

di Umbra Acque e che comunque dovevo limitare il mio esame agli atti

trasmessi"; con riferimento alla conoscenza delle problematiche di

deflusso delle acque e di ristagno nei seminterrati, lo stesso dichiarava:

"Si ero a conoscenza delle problematiche... peraltro risalenti nel tempo e

comuni anche alle zone vicine.... Tuttavia, si trattava di circostanze che non mi consentivano di non rilasciare il parere favorevole ai fini dell'agibilità perché, come ho detto, il mio esame era limitato alla verifica della completezza della documentazione trasmessa e delle dichiarazioni e asseverazioni rese dai vari tecnici".

Nel merito si richiama, con riferimento all'oggetto dell'audizione, che l'articolo 3 della Convenzione urbanistica così recitava: "FOGNATURE – La rete delle fognature, costituita da linee separate per acque bianche e nere, individuata dalla Tav. IT 01 e IT 01/A di progetto, deve essere realizzata con tubazioni in P.V.C. di adeguata sezione comprensiva di pezzi speciali, pozzetti e forazze stradali. Tale opera deve essere eseguita sotto la sorveglianza della Ditta che gestisce la fognatura comunale e da essa collaudata".

IV. - L'invitato [Omissis], con le deduzioni depositate il 22/04/2024, a sua volta rappresentava che nel gennaio 2012, allorquando i certificati di agibilità venivano rilasciati, il Comune aveva già emanato l'ordinanza-ingiunzione del 26/09/2011 nei confronti della Società Assicuratrice, per l'escussione della polizza di garanzia, e risultava altresì scaduta, il 24/09/2011, la Convenzione urbanistica, per cui l'Ente locale aveva già preso atto che l'opera non sarebbe stata eseguita da parte del Soggetto attuatore, avendo il Comune già posto in essere gli atti prodromici all'esecuzione in danno. Il privato, inoltre, aveva incardinato un giudizio civile al fine di far dal Giudice accertare e dichiarare sia l'esatto adempimento di tutti gli obblighi concretamente al medesimo attribuibili sulla base della Convenzione urbanistica, sia l'intervenuta impossibilità di realizzazione dell'opera, costituita dalla passerella

pedonale, chiedendo altresì lo svincolo della polizza fideiussoria. Il Comune aveva in seguito a ciò incaricato un proprio tecnico per la progettazione della passerella, con la determinazione n. 246 del 20/06/2016 e, con la sentenza n. 245 del 2019, il Tribunale di Perugia aveva accertato l'avvenuto adempimento, da parte del Soggetto Attuatore, delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione della Convenzione nonché la mancata realizzazione della passerella pedonale per causa non imputabile al medesimo, per l'effetto condannando l'Ente locale sia alla restituzione della somma escussa sia al rimborso delle spese di giudizio in favore degli attori privati. Nella propria difesa, l'invitato [Omissis] pertanto denegava che il rilascio del certificato di agibilità avesse comportato per l'Amministrazione comunale la perdita dell'unica garanzia a tutela dell'esecuzione del sovrappasso ferroviario, tanto più che l'opera infine realizzata - con spesa a carico del Comune - si sostanziasse diversa rispetto quella proposta dal Soggetto attuatore. Infine, nelle deduzioni, si evidenziava la ritenuta abnormità della quantificazione del danno imputato al responsabile dell'Area Edilizia, in quanto comprensiva sia dell'acquisto degli ascensori (*asseriti non originariamente previsti*) sia perché l'addebito veniva computato al lordo delle spese del contezioso giudiziario, ritenuto non correlabile alle condotte all'invitato a dedurre contestate.

V. - Con l'atto di citazione del 25 settembre 2024 la Procura regionale, in relazione alle fattispecie riconducibili alle due menzionate posizioni soggettive, censurava:

V.a. - che gli Uffici comunali avevano incomprensibilmente approvato

	il collaudo delle opere di urbanizzazione, nonostante:	
	- la palese inidoneità del collettore pubblico (<i>insistente su proprietà della Società lottizzante</i>) al deflusso delle acque del comparto, tanto da	
	ingenerare diffuse problematiche di allagamenti ai piani seminterrati	
	degli edifici del comparto medesimo; tanto più che i lavori di adduzione	
	idrica (<i>di allaccio alla rete fognaria pubblica</i>) non risultavano essere stati,	
	all'epoca, collaudati da Umbra Acque;	
	- la mancanza dell'intervento di sovrattraversamento pedonale, tanto	
	più che nell'atto di collaudo (<i>pertanto parziale</i>) si dava atto di circostanze	
	non trovanti riscontro negli accertamenti effettuati dalla Procura	
	regionale, vale a dire l'acquisizione del " <i>parere di RFI</i> " (<i>asserito in realtà</i>	
	<i>un mero avviso di massima, non sussistendo alcun progetto esecutivo della</i>	
	<i>passerella</i>) e la motivazione, ritenuta inconferente, della mancata	
	realizzazione dell'intervento: " <i>Al momento l'opera non risulta realizzata in</i>	
	<i>quanto l'inizio dei lavori è subordinato alla realizzazione dell'intervento</i>	
	<i>previsto dalla Soc. Umbra Acque spa per l'adeguamento della rete fognaria"</i>	
	(n.d.r.: <i>in luogo delle mancanze e dei ritardi imputabili altresì agli stessi Uffici</i>	
	<i>Tecnici comunali, in particolare quello relativo ai LL.PP.);</i>	
	V.b. – che a fronte di tutto quanto sopra riportato, venivano rilasciati il	
	1° e il 2° certificato di agibilità (<i>nn. 68 e 69 del 05/06/2009</i>), relativi ai primi	
	due edifici, ancor prima dell'effettuazione, in data 06/10/2010, del	
	Collaudo (parziale) delle opere di urbanizzazione;	
	V.c. – l'irritualità del " <i>parere legale</i> " del 16/12/2011 dell'Avvocato	
	Miriano (" <i>prima facie errato o contraddittorio</i> "; <i>rif.: Corte dei conti, Sez. II, n.</i>	
	<i>320 del 2019</i>) e, comunque, il divieto asserito dettato dalla Convenzione	
	13	

	urbanistica relativo al rilascio dei certificati di agibilità per il 3° e il 4°	
	edificio, in ragione dell'inadempimento del Soggetto attuatore	
	concernente il sovrappasso ferroviario; ciò, attesa la vincolatività per gli	
	Uffici comunali delle prescrizioni contenute nelle Convenzioni	
	Urbanistiche (rif.: TAR Pescara, Sez. I, n. 60 del 04/02/2015);	
	V.d. - che il Comune avrebbe potuto, entro 10 anni dalla scadenza (<i>del</i>	
	<i>26/09/2011</i>) della Convenzione urbanistica, coltivare il proprio diritto	
	all'acquisizione dell'opera, ingiungendo ai privati l'adempimento; al	
	riguardo si censurava che "sorprendentemente" gli Uffici comunali si	
	erano determinati ad escutere - improvvisamente, perentoriamente e	
	illecitamente - la cauzione prestata dal Soggetto attuatore, facendo	
	quindi venir meno, con la concessione dei certificati di agibilità del	
	12/01/2012, l'unica garanzia della realizzazione della passerella	
	pedonale;	
	V.e. - che tutte le condotte dei convenuti, pertanto anche quelle del	
	Tecnico [Omissis] e del Responsabile dell'Area Edilizia [Omissis], avevano	
	concorso alla perdita del credito dell'Ente in argomento;	
	V.f. - che sussisteva l'elemento soggettivo della responsabilità	
	amministrativa dei predetti convenuti per avere, gli stessi, sulla scorta	
	di un parere legale manifestamente errato e immotivato nonché in	
	contrasto con un'espressa clausola convenzionale violato - nella	
	prospettiva prognostica <i>ex ante</i> - elementari doveri di cura degli	
	interessi dell'Ente, non essendosi astenuti dal rilascio dell'agibilità.	
	In conclusione, si domandava la condanna del Tecnico dell'Ufficio	
	LL.PP. e del Responsabile dell'Area Edilizia al pagamento in favore del	
	14	

	Comune della somma di euro 109.773,492 , ciascuno, oltre a	
	rivalutazione monetaria e interessi, con loro condanna alle spese del	
	giudizio.	
	VI. - Con memoria depositata il 25/02/2025 si costituiva il convenuto	
	[Omissis], argomentando/eccependo quanto segue:	
	VI.1. - l’insussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave, con	
	referimento ai seguenti profili:	
	VI.1.a. - il contributo fornito con il parere tecnico (<i>concernente il sistema</i>	
	<i>di scolo delle acque del comparto</i>) al rilascio dei certificati di agibilità. Nel	
	merito, l’affermazione secondo la quale l’agibilità non si sarebbe dovuta	
	rilasciare a fronte della specifica clausola riportata nella Convenzione,	
	si sosteneva confutata dall’orientamento giurisprudenziale affermatore	
	l’illegittimità del diniego dell’agibilità basato su ragioni attinenti	
	all’inadempimento di obbligazioni nascenti dalla convenzione di	
	lottizzazione (rif. TAR Umbria, n. 657 del 2017; TAR Lombardia n. 188 del	
	2021; TAR Puglia n. 33 del 2019); pur prendendo atto della sussistenza di	
	orientamenti dei Giudici amministrativi in proposito differenti, ciò si	
	sosteneva rendere non condivisibile la certezza dell’incolpazione come	
	ritenuto nell’atto di citazione;	
	VI.1.b. - la pertinenza del parere legale richiamato nel proprio avviso	
	tecnico favorevole. Le indicazioni fornite nel parere legale, in virtù del	
	sopra riportato orientamento giurisprudenziale, apparivano pertinenti	
	e condivisibili. Tanto più che il messaggio (<i>e-mail</i>) dell’asserito “ <i>noto</i>	
	<i>amministrativista</i> ” veniva inoltrato, al [Omissis] dal Responsabile d’Area	
	Edilizia, [Omissis], ciò sostenendosi contribuire all’attribuzione di	
	15	

	rilevanza dei relativi contenuti; costituendo la circostanza, comunque,	
	<i>“un ulteriore tassello RECTIUS: ELEMENTO per comprendere l’aspetto</i>	
	<i>psicologico in cui si era venuto a trovare il [Omissis]”;</i>	
	VI.1.c. - l’efficacia dell’avvenuta escussione della fideiussione. Nel	
	momento temporale in cui il [Omissis] emetteva i due pareri tecnici di	
	competenza, il quadro giuridico di cui lo stesso poteva avere contezza,	
	anche sulla base del formale contesto giudiziario della vicenda relativa	
	alla fideiussione, si sosteneva - in prospettiva <i>ex-ante</i> - tale da far	
	supporre una portata espansiva della garanzia derivante dalla	
	fideiussione stessa. In ogni caso, i certificati di agibilità non venivano	
	emanati dal convenuto - mero tecnico del Comune privo di poteri	
	decisionali e di indirizzo - ciò sostenendosi incidere sia sul nesso	
	causale sia sulla colpa;	
	VI.2. – l’arbitrarietà ed ingiustizia della quantificazione dell’addebito.	
	Non giustificato si riteneva l’operato della Procura regionale essendosi	
	al riguardo posto, sullo stesso piano, il soggetto che aveva rilasciato il	
	parere tecnico e quello che aveva concesso l’agibilità.	
	La difesa del convenuto, nel concludere per il rigetto della pretesa, in	
	quanto infondata in fatto e in diritto, in via subordinata domandava la	
	riduzione dell’addebito.	
	VII. – Con memoria depositata il 27/02/2025 si costituiva nel giudizio	
	il convenuto [Omissis], argomentando/eccependo quanto segue:	
	VII.1. – l’inconfigurabilità dell’antigiuridicità della condotta contestata.	
	I certificati di agibilità venivano rilasciati dopo l’accertamento della	
	sussistenza dei requisiti in proposito normativamente previsti (<i>d.P.R. n.</i>	
	16	

	380/2001 e L.R. n. 1/2004), esulando dai compiti del Funzionario, una	
	volta ottenuto il parere favorevole dell'Ufficio LL.PP., l'esame delle	
	previsioni della Convenzione urbanistica come valutabile sulla base	
	della giurisprudenza più recente (rif.: TAR Lombardia n. 188 del 2021;	
	TAR Umbria n. 567 del 2017, TAR Campania, Napoli, VIII, n. 5801 del 2013	
	e TAR Puglia, Bari, III, n. 33 del 2009). Potendo al più la clausola	
	convenzionale, in quanto palesemente illegittima, rilevare in termini di	
	responsabilità degli Uffici che ne avevano consentito la formulazione;	
	VII.2. - l'inconfigurabilità della clausola convenzionale (rif.: l'art. 3) in	
	termini di garanzia a presidio dell'obbligo di progettazione del	
	soprappasso ferroviario. Al momento del rilascio dell'agibilità del terzo	
	edificio, era ormai chiaro e consolidato l'inadempimento del Soggetto	
	attuatore rispetto all'obbligo di realizzazione della passerella,	
	considerato che il Comune aveva già provveduto ad escutere la polizza	
	fideiussoria per l'esecuzione in danno dell'opera;	
	VII.3. - l'insussistenza della colpa grave. Il parere legale, favorevole al	
	rilascio della certificazione di abitabilità, si sosteneva avere effetto	
	scriminante sull'elemento soggettivo concernente la condotta anche del	
	Responsabile dell'Area Edilizia:	
	VII.3.a. - non potendosi considerare erroneo il rilascio dell'agibilità, in	
	base ai principi affermati dalla giurisprudenza precitata;	
	VII.3.b. - sussistendo tutti i previsti requisiti normativi;	
	VII.3.a. - considerata la non imputabilità, al Soggetto attuatore, della	
	mancata realizzazione dell'opera;	
	VII.4. - l'insussistenza del nesso causale tra la condotta contestata e il	
	17	

	danno. Anche se la certificazione di agibilità non fosse stata rilasciata, il	
	Soggetto attuatore non avrebbe comunque provveduto alla	
	realizzazione dell'opera poiché la passerella pedonale, come emerso	
	anche in sede giudiziale, non era più realizzabile come inizialmente	
	prevista. Inoltre, andava considerato che il Comune aveva provveduto	
	ad escutere la fideiussione, avendo quindi preso atto	
	dell'inadempimento di un obbligo che non sarebbe stato comunque	
	attuato. Tanto più si sosteneva, in quanto tutti gli atti amministrativi	
	successivamente e discrezionalmente adottati dal Comune, finalizzati	
	alla realizzazione di un'opera sostanzialmente diversa, avevano	
	interrotto anch'essi il nesso di causalità tra la condotta contestata e il	
	danno;	
	VII.5. - l'erroneità della quantificazione del danno addebitato. Si	
	rilevava, da ultimo, nella difesa del convenuto [Omissis], che il danno	
	eventualmente ascrivibile si sarebbe dovuto limitare ai soli costi	
	dell'opera previsti nel progetto preliminare, quantificati in euro	
	69.803,57, neppure potendosi addebitare al convenuto quelli relativi ai	
	contenziosi sostenuti dal Comune, rispetto ai quali nessun ruolo o	
	contributo poteva ascriversi al Responsabile dell'Area Edilizia. Inoltre,	
	l'aliquota di addebito del 15% dell'intero danno:	
	VII.5.a. - si manifestava non supportata da alcuna argomentazione;	
	VII.5.b. - non teneva conto dell'apporto concausale di soggetti non	
	convenuti nel giudizio, tra cui i componenti del Consiglio comunale che	
	avevano adottato il Piano attuativo con l'allegato schema di	
	Convenzione.	
	18	

VIII. – Nell’udienza del 19/03/2025:

VIII.1. – Il P.M. precisava le seguenti constatazioni di merito:

VIII.1.a. - trattandosi di un obbligo di risultato non era corretto il sostenere che il sovrappasso ferroviario pedonale, realizzato dal Comune, era diverso da quello che avrebbe dovuto attuare il privato, dovendosi per legge considerare le caratteristiche minime utili a renderlo accessibile ai disabili. A riprova, affermava che l’opera era la stessa per cui il Comune aveva avviato l’esecuzione in danno, salvo poi doversi fermare poiché la fideiussione escussa non copriva l’inadempimento. Quanto al maggiore costo rispetto a quello all’origine previsto, ciò derivava dal fatto che non vi era mai stato un computo metrico né un progetto, per cui se la passerella era costata più di quanto inizialmente stimato lo si doveva all’indubitabile rispetto della legge;

VIII.1.b. - il privato aveva domandato subito l’agibilità per tutti i lotti (*da 1 a 4; per un n. 80 unità immobiliari*); per quelli 1° e 2° non vi erano stati problemi, mentre l’agibilità del 3° e del 4° risultava condizionata dall’ultimazione del sovrappasso, come previsto dalla Convenzione urbanistica; l’agibilità, del resto, per quattro anni non veniva rilasciata in quanto la clausola convenzionale l’assoggettava alla realizzazione dell’opera di urbanizzazione, impedita dalle sussistenti problematiche idrauliche;

VIII.1.c. nel parere tecnico del [Omissis] si era menzionato un parere legale, vanamente chiesto al Segretario comunale, che solo in sede di deduzioni veniva prodotto da uno degli invitati, consistente in una mail datata 16/12/2011 (*cit. deduzioni allegato doc. 36*) con la quale un Legale

esterno aveva sostenuto: *“faccio seguito alla richiesta verbale di chiarimenti, a nostro avviso la mancata realizzazione della passerella pedonale non ostacola il rilascio dell’agibilità, purché sussistano tutte le condizioni normative all’uopo previste”*. Negava in proposito il P.M. la sussistenza di tutte le previste condizioni normative, considerate le problematiche di allagamento, rilevanti, risolte solo successivamente. Affermava, quindi, che il parere del Legale esterno contrastava frontalmente con il chiaro dettato della Convenzione urbanistica integrante un contratto, di rilievo pubblicistico ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990, costituendo il rilascio dell’agibilità degli edifici l’unica garanzia per l’esecuzione della passerella. Configurandosi oltretutto incomprensibile la scelta di ritenere sufficiente una e-mail di un Avvocato esterno, inoltrata da un certo “[Omissis]” (n.d.r.: in realtà: il Responsabile dell’Area LL.PP.; cfr. l’immagine riportata supra, p.), in mancanza di ogni incarico e senza alcuna analisi o citazione normativa, per procedere al rilascio dell’agibilità predetta, nonostante le lettere, le diffide e le problematiche gravi registrate nel corso di cinque anni dagli Uffici comunali; non potendo pertanto tale circostanza escludere l’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa.

Da ultimo, il P.M. poneva l’accento sul fatto che, in assenza di risorse pubbliche, le città sono costruite attraverso l’intervento finanziario dei privati, da qui l’importanza delle convenzioni urbanistiche di cui gli Uffici pubblici, secondo la Procura, dovrebbero assicurare l’esecuzione.

VIII.2. - L’Avvocato Rossi, per il convenuto [Omissis], richiama le memorie in atti e precisava che l’unico atto amministrativo contestato

era il rilascio dell'agibilità per il terzo edificio, in virtù della condizione al riguardo posta dalla Convenzione in funzione di garanzia, asserita unica, della realizzazione della passerella (*rif. l'art. 3, conv. prec.*). Tanto il Difensore quindi denegava considerato che, nell'anno 2012, il Comune aveva già agito per l'esecuzione in danno dell'opera, di urbanizzazione non primaria e fuori comparto, non compresa nella polizza di garanzia già stipulata e per la quale era prevista, nella convenzione stessa, una ulteriore garanzia (*n.d.r.: non apprestata*). L'Ente aveva dunque espresso la volontà di non richiedere l'adempimento e, pertanto, la concessione dell'agibilità era legittima. Inoltre il [Omissis] - asserito non tenuto a dover considerare la Convenzione poiché la relativa esecuzione apparteneva alla competenza dell'Ufficio LL.PP. - aveva rilasciato i certificati di agibilità nel rispetto delle normative specifiche, non sussistendo alcuna illegittimità nella sua condotta. Con riguardo al parere legale censurato dalla Procura regionale, si precisava che l'autore era il professionista esterno incaricato dal Comune di seguire il contenzioso con il Soggetto attuatore, colui che meglio di tutti conosceva detta vicenda in quanto al corrente delle questioni contrattuali e della situazione patologica del rapporto convenzionale. Da ultimo, rilevando che il precitato parere legale era stato inoltrato all'assistito, per conoscenza, dall'Area LL.PP. - che aveva esaminato l'intera pratica nonché espresso parere favorevole al rilascio dell'agibilità - e che il nesso causale tra le condotte addebitate e il presunto danno risultava interrotto avendo il Comune, con scelta autonoma e discrezionale, realizzato un'opera diversa da quella

prevista originariamente, il Difensore concludeva per l'assoluzione del convenuto.

VIII.3. - L'Avvocato Betti, per il convenuto [Omissis], si ricollegava a sua volta alle argomentazioni svolte dalla collega e affermava che il parere rilasciato dal suo assistito non era vincolante e che, tale parere, veniva formulato quando già avviata l'escussione della fideiussione, oltre a far riferimento alla documentazione sulla cui base era desumibile la regolarità dell'operato relativo. Il Difensore, nel ribadire pertanto l'insussistenza della colpa grave dell'assistito, concludeva per il rigetto della domanda.

VIII.4. - Il P.M., su replica consentita, rilevava che l'opera pubblica non era fuori comparto e che il rilascio della agibilità non vincolava i lotti n. 1 e n. 2; che non era vero che l'Area Edilizia non dovesse rispettare la Convenzione urbanistica e che il Comune, nell'anno 2012, non si determinava diversamente essendosi costituito, nel marzo 2012, nel contenzioso promosso dal privato.

Considerato in

DIRITTO

1. - Con l'atto di citazione all'esame, per quanto afferente alle posizioni dei convenuti [Omissis] e [Omissis], la Procura regionale ha rivendicato il diritto al risarcimento del danno asserito derivante dall'avere, i predetti, concorso a rilasciare le certificazioni di agibilità, n. 1 e n. 2. del 12/01/2012 - in favore del Soggetto attuatore del Piano attuativo (*denominato "PRA28"*), approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 31/07/2006 - in quanto illegittime con riferimento

	alle prescrizioni dettate dalla correlata Convenzione urbanistica	
	sottoscritta il 25/09/2006.	
	In buona sostanza, la Procura regionale ha sostenuto che le rilevate	
	illegittimità (<i>diffusamente riportate, supra, in FATTO</i>), si ponevano in	
	rapporto di causalità diretta con il danno integrato dall'aver il Comune	
	realizzato, a proprie spese, un'opera di urbanizzazione primaria -	
	l'attraversamento pedonale della linea ferroviaria "Perugia - Terontola"	
	- che si sarebbe dovuto realizzare con oneri ad esclusivo carico del	
	Soggetto attuatore del Piano urbanistico; ciò, in ossequio a quanto	
	stabilito dall'articolo 3 della relativa Convenzione.	
	2. - Nel merito, <u>non</u> rinvenendosi dagli atti del giudizio tale nesso di	
	causalità, la domanda della Procura regionale deve essere disattesa per	
	le motivazioni di successiva esposizione.	
	Occorre innanzitutto constatare che le condotte censurate con l'atto di	
	citazione all'esame si sostanziano nelle seguenti:	
	- l'aver, il Tecnico [Omissis] dell'Ufficio LL.PP., in data 12/01/2012 (<i>data</i>	
	<i>dello stesso rilascio delle certificazioni</i>), reso al Responsabile dell'Ufficio	
	Edilizia il proprio parere favorevole alla concessione dell'agibilità;	
	- l'aver, il [Omissis] nella qualità di Organo competente, rilasciato in pari	
	data le concessioni di agibilità in argomento.	
	Orbene, tale vicenda risulta innestarsi su quella del peculiare	
	inadempimento del Soggetto attuatore di uno specifico obbligo previsto	
	dalla Convenzione urbanistica, con riferimento alla quale la Procura	
	regionale ha prefigurato la sussistenza di una garanzia di adempimento	
	associabile all'eventuale rifiuto della concessione della certificazione di	
	23	

	agibilità degli edifici (3° e 4°) del Piano attuativo, che avrebbe indotto il	
	Soggetto attuatore, appunto, all'adempimento.	
	Tale effetto "spintaneo", qui si osserva, non sembrerebbe tuttavia	
	emergere dagli atti del giudizio anche perché ciò apparirebbe	
	contraddetto, sul piano oggettivo e soggettivo, dagli esiti del	
	contenzioso giurisdizionale - definito innanzi al Giudice ordinario -	
	concernente, <i>in primis</i> , l'escussione da parte del Comune della cauzione	
	prestata dal Soggetto attuatore e, quindi, l'accertamento	
	dell'adempimento rivendicato dal medesimo Soggetto attuatore, con	
	riferimento a tutti gli obblighi discendenti dalla precitata Convenzione.	
	Con la sentenza n. 245 del 18/02/2019, pronunciata previa riunione dei	
	due menzionati giudizi (<i>n.d.r.: i cui atti sono stati tutti versati nell'odierno</i>),	
	il Tribunale di Perugia ha accertato - con decisione condivisa da questo	
	Collegio - che:	
	2.a. - l'impedimento della Società concernente la realizzazione della	
	passerella discendeva dall'interferenza tra questi lavori e quelli di	
	adeguamento delle condutture pubbliche fognarie, sottostanti alla	
	Ferrovia, interferenza con riferimento alla quale, successivamente alla	
	stipulazione della Convenzione, il Comune di Corciano, esperiti i	
	necessari accertamenti, in data 10/3/09 aveva rilasciato il " <i>parere</i>	
	<i>tecnico</i> " relativamente alla passerella da realizzare sulla ferrovia, che	
	pur favorevole veniva subordinato a una serie di condizioni tra cui	
	quella della " <i>verifica, con gli Enti interessati, delle eventuali condotte</i>	
	<i>sotterranee (Enel, Enel gas, Telecom, Umbra Acque, Pubblica illuminazione)</i> ";	
	tanto si determinava perché la costruzione della passerella avrebbe	
	24	

comportato la necessità di realizzare delle strutture sotterranee che andavano ad interferire con le indicate condotte; configurandosi incontestato, inoltre, che la realizzazione delle strutture fondali della passerella avrebbero interferito con il collettore fognario già esistente, sotto la ferrovia, per il quale – come confermato dallo stesso Comune (rif.: comparsa di costituzione nel giudizio n. 6285/11/R.G., p. 15) – in data 8/7/2010 Umbra Acque S.p.a. trasmetteva una copia completa del progetto definitivo-esecutivo afferente la sostituzione della condotta fognaria in località San Mariano zona Gherlinda – Comune di Corciano, a cui conseguiva il pronto e tempestivo riscontro dell'Amministrazione comunale che, il 22/7/2010 (prot.n. 22244 del 22.07.2010, all.22), dava il proprio esplicito “*nulla osta all'esecuzione dei lavori*”;

2.b. – tuttavia, al luglio 2010, la Umbra Acque doveva ancora eseguire i lavori relativi alla condotta fognaria, sita nel terreno nel quale dovevano essere allocate le strutture fondali della passerella; i lavori che doveva eseguire Umbra Acque, peraltro, essendo di “sostituzione” della condotta fognaria, mediante installazione di una nuova al posto della precedente, risultavano piuttosto rilevanti e, pertanto, giustificavano le problematiche tecniche sottese alla progettazione, prima ancora che all'esecuzione dei lavori, ulteriori e diversi, consistenti nella realizzazione delle strutture sotterranee della passerella pedonale, prima e durante l'effettuazione di quelli di Umbra Acque;

2.c. - la necessità di attendere che Umbra Acque provvedesse alla progettazione ed esecuzione dei lavori di propria pertinenza costituiva dunque un problema oggettivamente condizionante la possibilità, per il

la sostituzione del collettore ed essendo stata, la trasmissione di tale progetto, seguita da riunioni ed incontri fra i rispettivi tecnici: *“soltanto oggi, la società lottizzante dispone di tutti gli elementi tecnici necessari a definire anche gli aspetti fondali della passerella...”*;

2.g. - il successivo giugno 2011, faceva quindi seguito la trasmissione al Comune del progetto esecutivo di una paratia di pali, progetto finalmente concordato tra la Società lottizzante ed Umbra Acque, ma tale progetto veniva rifiutato dall'Amministrazione comunale in quanto dalla stessa (*recte: da Umbra Acque*) ritenuto una soluzione eccessivamente dispendiosa, prevedendo un maggior costo di euro 100.000,00; tale circostanza, risultante dalla nota inviata dal Soggetto attuatore al Comune in data 27/07/2011, non risultava in alcun modo contestata nel giudizio civilistico; sulla base di ciò il Tribunale di Perugia affermava che la Società avrebbe potuto trovare con Umbra Acque, una soluzione più economica per risolvere le interferenze tra le opere di rispettiva competenza, ma nessuna argomentazione di tal genere veniva mai proposta agli atti dal Comune;

2.h. - con la menzionata nota del 27/07/2011, la Società aveva evidenziato all'Amministrazione comunale, che *“...la progettazione strutturale inviata non poteva constare di elaborati diversi ed ulteriori rispetto a quelli trasmessi”* proprio perché, nel luglio del 2011, la soluzione offerta all'Amministrazione era stata dalla stessa ritenuta inattuabile, sicché non poteva più utilizzarsi la progettazione elaborata con riferimento alla paratia di pali, che avrebbe dovuto essere utilizzata anche come fondazione profonda della passerella, progettazione per quanto sopra

	esposto rifiutata dal Comune per ragioni di natura economica; il	
	Soggetto attuatore sottolineava quindi: <i>“A ciò si aggiunga che, in data</i>	
	<i>01/07/2011, Umbra Acque ha comunicato, per le vie brevi, alla società</i>	
	<i>lottizzante, di aver modificato nuovamente il progetto esecutivo delle opere per</i>	
	<i>l'esecuzione del collettore fognario, prevedendo lo sbancamento completo</i>	
	<i>dell'area, riservandosi, per di più, di verificare, in corso d'opera, l'esecuzione</i>	
	<i>dei lavori necessari alla realizzazione del corpo di fabbrica della passerella.”</i>	
	<i>(rif.: la comparsa conclusionale dell'attrice).</i>	
	Inoltre, dagli atti depositati nel giudizio contabile risulta che:	
	2.i - il 26/09/2011 il Comune emetteva l'ordinanza ingiunzione di	
	pagamento, ai sensi del R.D. n. 639 del 29/09/2011, intimata nei	
	confronti di Reale Mutua Assicurazioni S.p.a., della somma di euro	
	395.464,29 ; la Compagnia di Assicurazioni notificava l'atto di citazione	
	in opposizione al Comune il 02/11/2011; con ulteriore atto di citazione	
	del 15/12/2011, il Soggetto attuatore notificava al Comune la domanda	
	di accertamento dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi	
	convenzionali posti a suo carico; nell'ambito del procedimento di primo	
	grado, sopra menzionato, concernente i due giudizi riuniti, il Tribunale	
	di Perugia, con la menzionata decisione n 245 del 18/02/2019,	
	dichiarava l'insussistenza degli estremi del dedotto inadempimento in	
	capo al Soggetto attuatore.	
	Il giudizio di appello instaurato successivamente dal Comune avverso	
	la predetta decisione, veniva dichiarato inammissibile nei riguardi della	
	Società in quanto cancellata dal Registro delle Imprese in data	
	26/02/2019; il Comune soccombeva quindi nei confronti di Reale	
	28	

	Mutua con riferimento alla vicenda dell'escussione della polizza	
	fideiussoria.	
	3. – Ordunque, con riferimento a tutto quanto sopra richiamato al capo	
	che precede risulta constatabile, in applicazione sostanziale del	
	<i>“principio del più probabile che non”</i> , che:	
	- anche laddove la certificazione di agibilità all'esame non fosse stata	
	rilasciata il 12/01/2012 (<i>rectius: fosse stata denegata</i>), nessun effetto nel	
	senso indicato dalla Procura regionale ne sarebbe potuto conseguire nei	
	confronti del Soggetto attuatore, vale a dire in termini di persuasione	
	all'adempimento di un obbligo in relazione al quale, con l'atto di	
	citazione notificato al Comune il 15/12/2011, lo stesso <i>“inadempiente”</i>	
	dimostrava di non ritenersi più assoggettato;	
	- anche per il deteriorarsi dei rapporti con il Comune, il rifiuto avrebbe	
	verosimilmente potuto generare un contenzioso ulteriore azionato nei	
	confronti dello stesso, per gli eventuali danni che, dal mancato rilascio	
	della certificazione di agibilità, sarebbero potuti al privato conseguire	
	(<i>n.d.r. impregiudicato, comunque, il relativo esito</i>); configurandosi peraltro	
	unicamente affermata, ma non dimostrata, ad avviso del Collegio,	
	l'illegittimità delle certificazioni rilasciate il 12/01/2012 nei riguardi	
	delle disposizioni in tema di agibilità recate dalla normativa legislativa	
	di settore (<i>d.P.R. n. 308 del 2001 e legge n. 1 del 2004</i>) e dal vigente,	
	all'epoca, Regolamento comunale di igiene (<i>n.d.r.: non depositato in atti</i>).	
	4. – Sempre in ordine al nesso di causalità rilevando ulteriormente che,	
	nell'ottica della diretta e doverosa, applicazione della Convenzione	
	urbanistica da parte degli Uffici del Comune - non trovando, ad avviso	
	29	

	del Collegio, la fattispecie all'esame fattuale riscontro in quelle a oggetto	
	delle pronunce del Giudice amministrativo richiamate dalle parti -	
	nessuna censura si ritiene possa neppure addebitarsi nei confronti dei	
	convenuti precitati, per avere - l'Amministrazione comunale - da un	
	lato "inspiegabilmente" ritenuto di rifiutare la garanzia di euro	
	50.000,00 al riguardo offerta dalla Società, diffidandola al deposito del	
	progetto esecutivo dell'opera (rif.: nota n. 12084 del 15/04/2011 del	
	Comune; circostanza espressamente richiamata nella sentenza di secondo grado	
	della Corte di appello di Perugia) e, dall'altro, per l'essersi preclusa con i	
	comportamenti in larga misura evidenziati nell'atto di citazione della	
	Procura regionale, il soddisfacimento del sottostante diritto di credito	
	(cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 8327 del 17/10/2024).	
	5. - Ritenuto, per quanto sopra motivato, non sussistente il nesso di	
	causalità tra le condotte censurate e il prefigurato danno, anche a	
	prescindere dalla disamina dell'illiceità delle medesime e da valutazioni	
	concernenti il pregiudizio erariale, la domanda proposta dalla Procura	
	regionale deve essere rigettata, in quanto infondata, con assorbimento	
	di ogni ulteriore questione sollevata nel giudizio.	
	6. - Si liquidano le spese per oneri difensivi in favore dei convenuti	
	assolti nell'ammontare di cui al dispositivo, in conformità ai parametri	
	professionali forensi previsti dal D.M. n. 55/2014 come aggiornati dal	
	D.M. n. 127/2022.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria,	
	definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, rigetta la	
	30	

	domanda della Procura regionale nei termini di cui in motivazione.	
	Si liquidano le spese per oneri difensivi in favore dei convenuti	
	[Omissis] [Omissis] e [Omissis] [Omissis] nell'importo di euro 3.800,00	
	(<i>tremilaottocento/00</i>), ciascuno, oltre al 15% del compenso a titolo di	
	spese forfettarie ed oneri come per legge; ponendosi i predetti oneri a	
	carico del Comune di Corciano (PG).	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del giorno 19/03/2025.	
	IL PRESIDENTE ESTENSORE	
	Giuseppe De Rosa	
	(<i>f.to digitalmente</i>)	
	Depositato in Segreteria in data 8 aprile 2025.	
	P. IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA	
	(Dott.sa Elena Errico)	
	Dott.ssa Paola Paternoster	
	(<i>f.to digitalmente</i>)	
	DECRETO	
	Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 52,	
	commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all'articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE)	
	n. 2016/679 e all'articolo 2- <i>septies</i> del D.lg.s n. 196/2003, come	
	modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per	
	qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento,	
	31	

all'oscuramento delle generalità delle parti private a tutela dei loro diritti.

IL PRESIDENTE

Giuseppe De Rosa

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria in data 8 aprile 2025.

P. IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Dott.sa Elena Errico)

Dott.ssa Paola Paternoster

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione:
omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

P. IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Dott.sa Elena Errico)

Dott.ssa Paola Paternoster

(f.to digitalmente)